

ISTITUTO COMPRENSIVO “ F.DE SANCTIS”
Genzano di Roma

Triennio scolastico 2009-2012

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Premessa

Da vari anni nel nostro istituto si iscrivono alunni stranieri, spesso con una conoscenza scarsissima dell'italiano.

Il Protocollo d'Accoglienza intende presentare procedure per promuovere l'integrazione degli alunni stranieri, per rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno linguistiche e culturali ad essi rivolte. Tali procedure sono condivise e approvate e dal Collegio dei docenti.

Questo documento contiene criteri, principi e indicazioni relativi alle diverse fasi dell'accoglienza, delle attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2, secondo quanto indicato dall'art. 45 del DPR 31/08/1999 n° 394 e dalle Linee Guida del MIUR sull'integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006).

1. Finalità

Mediante le indicazioni e i criteri comuni contenuti nel PdA, il Collegio dei Docenti dell'Istituto si propone di:

- diminuire la dispersione scolastica degli studenti stranieri nel nostro Istituto in modo da permettere il conseguimento del diploma
- definire pratiche condivise dalle diverse componenti dell'istituto al fine di favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri
- favorire con diverse iniziative il clima d'accoglienza in classe e a scuola
- promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata
- migliorare le competenze linguistiche degli alunni stranieri
- promuovere approcci didattici interculturali

2. Commissione d'Accoglienza

Nell'ambito dei compiti attribuiti dal DPR 31/08/1999 all'art. 45, Il Collegio dei Docenti istituisce la Commissione come gruppo di lavoro e articolazione dell'Organo Collegiale d'Istituto per l'accoglienza/ integrazione degli alunni stranieri

La CdA è formata da:

- Dirigente scolastico
- Docente referente del settore intercultura/ alunni stranieri
- Docenti (almeno 3) delle aree disciplinari e professionalizzanti
- Assistente ATA della segreteria didattica
- La CdA è aperta alla collaborazione di altre persone (genitori alunni stranieri, associazioni ed Enti locali...)

2.1 I compiti

Componente e compiti

Capo d'Istituto

- Controlla che i Consigli di classe in cui sono inseriti alunni stranieri da alfabetizzare, adottino percorsi educativi personalizzati

Referente

- Stabilisce contatti con Enti locali, Servizi, altre istituzioni scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione
- Effettua colloqui in itinere con la famiglia, l'alunno, il Coordinatore di classe, gli insegnanti di L2

Insegnanti

- Raccolgono e diffondono la documentazione relativa alla normativa esistente
- Organizzano l'accoglienza degli studenti stranieri (v. paragrafo 3)
- Organizzano il sostegno linguistico da svolgersi nel corso dell'anno scolastico secondo i criteri precisati nel paragrafo 3
- Promuovono incontri sulla personalizzazione dei percorsi didattici per alunni stranieri da alfabetizzare
- Raccolgono le informazioni che consentono di decidere la classe di inserimento e propongono l'assegnazione della classe
- Promuovono incontri di formazione e/o aggiornamento sull'insegnamento della L2, il cooperative learning
- Presentano nuove proposte editoriali per l'adozione di libri di testo, in particolare per quanto riguarda la lingua italiana per gli alunni non alfabetizzati.

Collaboratore di Segreteria

- Dopo la preiscrizione, per ogni alunno straniero richiede alla scuola di provenienza la compilazione di una scheda- dati
- Trasmette le schede compilate al Referente

2. Prima accoglienza: fasi operative

● FASE 1: INCONTRO DELLA COMMISSIONE CON GLI ALUNNI STRANIERI

All'inizio di settembre la Commissione organizza un test d'ingresso per valutare l'effettiva competenza linguistica degli alunni stranieri

● FASE 2: ORGANIZZAZIONE CORSI INTENSIVI DI L2

I risultati delle prove d'ingresso, valutate sulla base dei livelli di riferimento del quadro comune europeo serviranno per organizzare corsi intensivi di livello adeguato alle competenze degli alunni. Tali corsi si svolgeranno nei primi giorni di scuola

● **FASE 3: RACCORDO CON I CONSIGLI DI CLASSE**

All'inizio dell'anno scolastico la Commissione fa pervenire al C. di classe una scheda informativa sugli alunni stranieri e le proposte di inserimento nei corsi di sostegno linguistico che si svolgeranno nel corso dell'anno

3. Organizzazione di corsi di sostegno

Nel corso dell'a.s. verranno attivati corsi di italiano L2 di livello diverso a seconda delle esigenze degli alunni.

A ogni riunione del C.di classe gli insegnanti che tengono il corso di sostegno,trasmettono al Coordinatore di classe una scheda con i dati relativi all'interesse,la partecipazione e la progressione nell'apprendimento dell'alunno straniero nel corso di sostegno linguistico

4. Indicazioni ai C. di classe

L'inserimento dell'alunno può essere promosso attraverso attività di piccolo gruppo, il cooperative learning.

Nelle prime fasi di inserimento i docenti rilevano i bisogni formativi e costruiscono un percorso personalizzato, individuando, all'interno del curricolo, gli obiettivi essenziali per ciascuna disciplina per favorire il successo scolastico, sostenere e motivare la prosecuzione degli studi.

Deve esser favorita la partecipazione ai laboratori di italiano L" in orario scolastico ed extrascolastico.

Sarebbe auspicabile l'individuazione e preparazione di materiali per la facilitazione linguistica delle discipline per agevolare lo studio di esse

5. Proposta di assegnazione alla classe

E' da privilegiare l'inserimento in una classe di coetanei.

Di norma, i minori stranieri soggetti ad obbligo scolastico vengono iscritti alla classe successiva a quella frequentata nel Paese d'origine. La disposizione è motivata dal fatto che "*l'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare penalizzante per l'alunno se disposto solamente a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana*": Ragioni psicologiche e relazionali inducono a ritenere anche che l'inserimento scolastico sia più proficuo se avviene in un gruppo di coetanei con i quali l'alunno straniero può instaurare rapporti più significativi a " alla pari". La disposizione generale deve essere tuttavia confrontata con le situazioni specifiche.

La decisione, caso per caso, deve tener conto:

- dell'età anagrafica;
- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno (può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica);
- del corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- dell'accertamento delle competenze, abilità,livelli di preparazione dell'alunno(v. D.P.R. n.394 del 31/08/1999, art.45).

La Commissione Accoglienza valuta tutte le informazioni utili sulle sezioni della stessa fascia. Al fine dell'assegnazione, la Commissione Accoglienza prende in considerazione i seguenti elementi:

- presenza nella classe di altri alunni stranieri provenienti dallo stesso Paese;
- presenza nella classe di altri alunni stranieri;

- complessità delle classi (diversa abilità, dispersione...)

7. Linee guida per la valutazione degli alunni stranieri

Seguendo le recenti indicazioni delle Linee guida del MIUR (marzo 2006) dobbiamo tener presente che sin dai tempi della legge 517/1977, la Scuola Italiana ha inteso la valutazione non solo come funzione certificativa, ma segnatamente come una funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno.

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare quelli neo arrivati, pone problemi di vario genere. La normativa esistente rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni. L'art.45, comma4, del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999 afferma che:

“Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive d'insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”

Il Consiglio di classe, per poter valutare l'alunno straniero, non alfabetizzato nella lingua italiana, dovrà programmare interventi di educazione linguistica e percorsi disciplinari appropriati, elaborando un Piano Educativo Personalizzato.

Sarà fondamentale conoscere la storia scolastica precedente dell'alunno e ogni altra informazione fornita dalla Commissione Accoglienza.

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, dovrà opportunamente selezionare i contenuti individuando **i nuclei tematici fondamentali e semplificati**, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

Il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, che è oggetto di verifiche orali e scritte, deve essere considerato parte integrante della valutazione di italiano L2.

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Educativo Personalizzato.

In questo contesto che privilegia la valutazione “formativa” rispetto a quella “sommativa”, si prendono in considerazione:

- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili;
- i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;
- la partecipazione;
- l'impegno;
- la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Alla fine del primo quadrimestre, soprattutto se l'inserimento dell'alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, Il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere una valutazione di questo tipo:

“ La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”

oppure

“ La valutazione espressa fa riferimento al P.E.P. programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”. (Anche nel caso in cui l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche).

Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia interculturale e facendo, inoltre, riferimento alle indicazioni espresse dal MIUR in *Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.*, Circ.Min. n. 24 del 01/03/2006, che sono orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana.

“ ... La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo di un ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua di studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerando che si tratta di competenze specifiche...

E’ necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento della lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero... Una volta superata questa fase (capacità di sviluppare la lingua per comunicare), va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline.”

Nel caso in cui l’alunno, non italofono, venga iscritto nella seconda parte dell’anno scolastico, è utile l’ intervento del mediatore culturale anche per una valutazione equipollente di eventuali produzioni scritte in lingua materna.